

sito sia gratuito la legge impone di valutare con minor rigore la responsabilità per colpa. Il depositario, anche nell'ipotesi di deposito gratuito, per liberarsi da ogni responsabilità deve comunque provare la imprevedibilità e la inevitabilità della perdita della cosa, ovvero l'estraneità della perdita stessa rispetto al comportamento da lui tenuto nella esecuzione del contratto; infatti il presupposto per la liberazione del contraente inadempiente dalla presunzione di colpa è la non imputabilità allo stesso della causa dell'inadempimento, ed è solo dopo che il debitore abbia provato la causa concreta dell'inadempimento che si può passare alla valutazione della diligenza da lui prestata.

Poiché lo scopo del contratto è quello di conservare la cosa nello stato in cui essa è stata consegnata al depositario, la legge vieta a quest'ultimo di servirsi della cosa, a meno che non sia stato a ciò autorizzato dal depositante. Chi ha ricevuto in custodia la pelliccia dell'amica, non potrà quindi indossarla, a meno che non vi sia il consenso di quest'ultima. Inoltre il depositario è tenuto ad esercitare la custodia nel modo che è stato convenuto e non potrà discostarsi da tale modalità a meno che non lo richiedano circostanze urgenti ed in ogni caso dandone immediato avviso al depositante, pena il risarcimento dei danni che quest'ultimo abbia a subire a causa del mutato modo di esercitare la custodia.

Restituzione della cosa data in deposito

La restituzione dovrà avvenire non appena il depositante la richieda, a meno che le parti non abbiano stabilito un termine nell'interesse dell'una o dell'altra. Nel caso in cui non sia stato stabilito un termine la prescrizione del diritto decorre dal momento in cui il depositante ne faccia richiesta, recedendo dal contratto, ovvero dal momento in cui ne receda il depositario, facendo richiesta di riprendere la cosa. La restituzione dovrà avvenire nelle mani del depositante o di chi sia stato da questo incaricato, senza che possa essere richiesto al depositante di dare la prova di essere anche proprietario della cosa. Infatti il contratto di deposito può essere stipulato anche dal semplice detentore o possessore.

Perdita o sottrazione della cosa data in deposito

Particolare importanza nell'ambito della disciplina del



deposito riveste l'art. 1780 c.c. il quale dispone che, se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. Ciò significa che, per configurarsi una responsabilità del depositario per la perdita della cosa, egli deve avere posto in essere un comportamento difforme da quella diligenza del buon padre di famiglia, dovuta nell'adempimento dell'obbligo di custodia. Ad esempio il depositario di un veicolo in autorimessa è tenuto ad usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ed è liberato dall'ob-

bligazione di restituire il veicolo solo in presenza di un fatto fortuito, nel quale non rientra il furto, a meno che esso non sia accompagnato da violenza o da minaccia alle persone.

* * * * *

Esaminato il contratto di deposito in generale è opportuno precisare che lo stesso ha una disciplina particolare a seconda delle singole fattispecie cui si riferisce (deposito in albergo, al ristorante, parcheggio, rimessaggio e molte altre) e per le quali esiste una copiosa elaborazione giurisprudenziale che merita di essere approfondita caso per caso. In questo numero cominceremo con l'esaminare il deposito in albergo e quello al ristorante.

Il codice civile disciplina il **DEPOSITO IN ALBERGO** in una speciale sezione, i cui articoli sono stati introdotti o innovati dalla legge 316 del 1978, che ha attuato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 17.12.1962 sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate in albergo dai clienti. A norma dell'**art. 1783** c.c. gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, sottrazione e distruzione delle cose portate dal cliente in albergo, con il limite di valore pari a cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Tale limite non opera, a norma dell'**art. 1784** c.c. quando si tratti di cose che sono state consegnate in custodia all'albergatore o che questi abbia rifiutato di ricevere, pur essendo obbligato a farlo, quali ad esempio carte-valori, denaro contante e oggetti di valore e neppure quando il deterioramento, sottrazione o

